



UNITA' DI DIREZIONE
"DIREZIONE"

DETERMINAZIONE n. 39/2014

OGGETTO: GIUDIZIO INNANZI AL TRIBUNALE CIVILE DI POTENZA N. 3991/08 R.G.
LIQUIDAZIONE SPESE PROCESSUALI.

L'anno 2014 il giorno 02 del mese di aprile nella sede dell'ATER

IL DIRETTORE DELL'AZIENDA

arch. Michele BILANCIA

PREMESSO

- che i coniugi XXXXXXXXX e XXXXXXXXXXXX in data 28/11/08 proponevano ricorso, ex art. 1168 c.c., chiedendo la reintegrazione nell'uso dell'ascensore condominiale del civico 17 di Via Tirreno a Potenza utilizzato dal Rondanini per raggiungere il locale commerciale concesso in locazione dal Comune di Potenza;
- che, in particolare, i ricorrenti assumevano di essere gestori di una rivendita di giornali in Via XXXXXX ubicata al primo piano del fabbricato e raggiunto dal XXXXXXXX, soggetto portatore di handicap, soltanto a mezzo dell'ascensore condominiale fino alla data del dicembre 2007, periodo in cui il condominio chiudeva la fermata dell'impianto elevatore al piano primo-porticato, impedendo, così al XXXXXXXX, di raggiungere la propria attività commerciale;
- che i coniugi convenivano in giudizio sia il Condominio di Via XXXXXXXX n. 18 e sia l'A.T.E.R. di Potenza, nonché il Comune di Potenza cui, in secondo luogo, veniva disposta d'ufficio l'integrazione del contraddittorio;
- che tutti i convenuti si costituivano in giudizio nei termini di legge con proprio scritto difensivo ed eccepivano:
 - il condominio, di non aver provveduto allo spoglio in danno del XXXXXXXXX (tra l'altro non più titolare, sin dal 2005, dell'attività commerciale esercitata soltanto dal coniuge), per essere stati i lavori realizzati su iniziativa del Comune di Potenza e dell'A.T.E.R., rispettivamente ente proprietario ed ente gestore del fabbricato in questione;
 - l'A.T.E.R., il difetto di legittimazione passiva con consequenziale estromissione dal giudizio, non essendo più gestore del fabbricato, ma proprietario di due immobili ad uso diverso dall'abitazione, avendo provveduto alla dismissione della totalità degli alloggi ed essendosi, pertanto, costituito *ex lege* il Condominio di Via XXXXXXXX n. 18 cui spetta la paternità dell'adozione dei provvedimenti relativi alla gestione dei servizi comuni, tra i quali l'impianto elevatore;
 - il Comune di Potenza, il difetto di legittimazione passiva ribadendo le medesime argomentazioni sostenute dall'A.T.E.R., nonché il difetto di legittimazione attiva del XXXXXXXX non più titolare della licenza commerciale;
- che il Giudice, ammessi ed assunti i mezzi di prova, disponeva Ctu nominando l'Ing. XXXXXXXX, che accertava che i lavori di adeguamento dell'impianto elevatore erano stati commissionati dall'A.T.E.R. di Potenza e che, pertanto, consentiva di ritenere rilevante e sussistente la posizione possessoria in capo al XXXXXXXX, nonché meritevole di tutela;
- che, al termine del processo, il Tribunale di Potenza, in persona del Giudice Unico dott.ssa Gesummaria, pronunciando sul ricorso proposto dai sig.ri XXXXXXXXX nel giudizio n. 3991/2008 R.G., con ordinanza del 06/06/2011 così disponeva:
 - quanto alla sig.ra XXXXXXXXX, rigettava il ricorso da lei proposto e la condannava al pagamento delle spese di lite in favore del Comune di Potenza, in persona del Sindaco p.t. e dell'A.T.E.R. di Potenza, in persona del l.r.p.t., nella misura di €1.391,00 oltre accessori, per ciascuno dei due enti e compensava le spese con il Condominio di Via XXXXXXXX n. 18;
 - quanto al sig. XXXXXXXXX, rigettava il ricorso da lui proposto nei confronti del Comune di Potenza e del Condominio di Via XXXXXXXXX n. 18, compensando le spese tra le parti e accoglieva il ricorso per reintegrazione nel possesso proposto dal XXXXXXXX nei confronti

dell'A.T.E.R. di Potenza e, per l'effetto, ordinava all'A.T.E.R., in persona del l.r.p.t., di reintegrare il ricorrente nel possesso dell'impianto elevatore del civico n. 18 di Via XXXXXXXX, ripristinando l'uscita al piano commerciale adottando tutti gli accorgimenti contenuti nella richiamata ctu, e condannando l'Ente, alla rifusione delle spese di lite, in favore del XXXXXXXX, liquidate in complessivi € 2.446,07 oltre al rimborso delle spese generali, iva e cpa come per legge, ponendo altresì a carico dell'ente le spese della CTU sì come liquidate con decreto del 26/01/2011;

CONSIDERATO

- che il sig. XXXXXXXX in data 27/06/2011 notificava all'Ente la detta ordinanza munita di formula esecutiva il 21/06/2011;
- che in data 09/12/2013 il sig XXXXXX, rappresentato dall'avv. Luca Di Mase, notificava all'ente atto di precetto di pagamento per ottenere l'esecuzione della menzionata ordinanza e chiedere il pagamento delle spese di lite come liquidate dal Giudice ammontanti complessivamente ad € 6.345,24 di cui € 2.200,00 per diritti e onorari ed € 246,07 per spese liquidati nell'ordinanza, € 275,00 per spese generali al 12,5%, € 99,00 per Cpa al 4%, € 566,28 per IVA al 22%, € 4177 per spese successive, € 2.642,87 per spese di consulenza, € 124,59 per interessi legali su diritti e onorari ed € 149,66 per interessi legali sullaspese già versate al CTU;

VERIFICATO che il XXXXXXXX ha provveduto a liquidare le spettanze del consulente tecnico sulla base del decreto del giudice del 26/01/2011, giusta fattura n. 1 del 01/02/2011 dell'Ing. XXXXXX;

RITENUTO che la liquidazione dell'importo richiesto si rende necessaria al fine di scongiurare l'esecuzione forzata in danno dell'Ente;

VISTA l'ordinanza emessa dal Tribunale di Potenza in data 06/06/2011 nel procedimento n. 3991/2008 R.G.;

VISTO l'atto di precetto di pagamento dell'avv. Di Mase del 09/12/2013 prot. n. 15933;

VISTO il decreto del Tribunale di Potenza di liquidazione delle competenze del CTU emesso in data 26/01/2011;

VISTA la fattura a saldo dell'Ing. XXXXXXXX intestata al sig. XXXXXXXXXXXX;

VISTO il Decreto Legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA

- la Legge Regionale n. 12/96;
- la Legge Regionale n. 29/96;
- la delibera dell'A.U. n. 3/2013 con la quale sono state individuate le "Aree Strategiche" dell'Azienda;
- la delibera dell'A.U. n. 5/2013 con la quale sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali;
- la determina del Direttore n. 7/2013 con la quale si è provveduto ad assegnare il personale alle singole UU.DD.;

VISTA la delibera dell' A.U. n. 71 del 31/10/2013 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2014 e pluriennale 2014-2016;

VISTA la delibera della Giunta Regionale n. 1512 del 04/12/2013, con la quale, ai sensi dell'art. 18 della L.R. 11/2006 e s.m.i., è stato formalizzato l'esito positivo del controllo sul Bilancio di Previsione 2014 e pluriennale 2014-2016;

VISTA l'attestazione del Responsabile del Procedimento sulla correttezza degli atti propedeutici al presente

provvedimento;

RITENUTA la legittimità del presente provvedimento;

DETERMINA

- 1) di approvare la spesa complessiva di € 6.345,24 (euroseimilatrecentoquarantacinque/24) di cui € 246,07 per esborsi, € 1.150,00 per diritti, € 1.050,00 per onorari, € 275,00 per spese generali al 12,5%, € 99,00 per Cpa al 4%, € 566,28 per IVA al 2%, € 41,77 per spese di precetto, € 2.642,87 per spese di consulenza tecnica, € 274,25 per interessi legali su diritti e onorari e spese di ctu e per un totale di € 6.345,24 giusta ordinanza del Tribunale di Potenza emessa in data 06/06/2011 nel procedimento n. 3991/2008 R.G.;
- 2) di liquidare e pagare la somma di € 6.345,24 (euroseimilatrecentoquarantacinque/24) per spese processuali in favore del sig. XXXXXXXXX nato a Potenza il XXXXXX C.F. XXXXXXXXXX mediante emissione di assegno circolare da recapitare presso lo Studio Legale dell'avv. Luca Di Mase con sede in Potenza, Via N. Sauro n. 102.

La presente determinazione, costituita di n. 5 facciate, diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile, trasmessa al Direttore per i provvedimenti di competenza e pubblicata all'Albo *on-line* dell'Azienda per rimanervi consultabile per quindici giorni consecutivi e si provvederà alla sua catalogazione e conservazione.

IL DIRETTORE
f.to Michele BILANCIA

OGGETTO: GIUDIZIO INNANZI AL TRIBUNALE CIVILE DI POTENZA N. 3991/08 R.G.
LIQUIDAZIONE SPESE PROCESSUALI.

L'ESTENSORE DELL' ATTO (dott.ssa Caterina Mantelli) f.to Caterina Mantelli

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO SULLA CORRETTEZZA, PER I PROFILI DI PROPRIA COMPETENZA, DEGLI ATTI PROPEDEUTICI ALLA SUESTESA PROPOSTA DI DETERMINAZIONE (Legge n. 241/90, art. 6 art.30 del R.O.)

II RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(avv. Marilena Galgano)

f.to Marilena Galgano

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Spese:

capitolo n. _____ impegno (prov./def.) n. _____ € _____

capitolo n. _____ impegno (prov./def.) n. _____ € _____

Entrate:

capitolo n. _____ accertamento n. _____ € _____

capitolo n. _____ accertamento n. _____ € _____

UNITA' DI DIREZIONE "GESTIONE RISORSE"
IL DIRIGENTE
(avv. Vincenzo Pignatelli)

Data _____

f.to Vincenzo Pignatelli

VISTO DEL DIRETTORE DELL' AZIENDA

IL DIRETTORE
(arch. Michele BILANCIA)

Data _____

f.to Michele BILANCIA